



# COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

-----

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTEFALCO E L'ESERCIZIO COMMERCIALE PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE EMESSE IN RELAZIONE MISURE DI SOSTEGNO DI CUI AL DECRETO LEGGE N.154 DEL 23.11.2020 E AL DECRETO INTERMINISTERIALE PER IL RIPARTO DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 53 CO. 1 DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73 - A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE**

## TRA

Il Comune di Montefalco, nella persona di ..... che interviene al presente atto in qualità di .....( Codice fiscale \_\_\_\_\_)

## E

l' Esercizio commerciale ..... con sede in .....  
Via ..... P.IVA....., nella persona  
di ..... che interviene al presente atto in qualità di.....

**Vista** l'ordinanza della Protezione civile n. 685 del 29 marzo 2020 recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile e misure e risorse per la solidarietà alimentare;

**Visto** in particolare l'art. 2, comma 4, lett. a), con il quale si stabilisce che il Comune può erogare "buoni spesa" utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale;

in esecuzione della D.G.C. n 105 del 05/11/2021;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa Comunali emessi in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid- 19 per l'acquisto di generi alimentari presso l'esercizio commerciale convenzionato.

### ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

I buoni spesa del valore di euro 50,00 (cinquanta) sono rilasciati dal Comune di Montefalco; potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato solo per l'acquisto dei prodotti di cui al successivo art. 5.

L'esercizio commerciale incasserà direttamente dal beneficiario del titolo l'eventuale eccedenza sull'importo degli acquisti effettuati.

Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni.

### ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di presentazione al Comune di apposito rendiconto, unitamente a fattura e/o copia dello scontrino parlante





# COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

rilasciato, con allegati i buoni spesa in originale riportanti la data e la firma di chi ne usufruisce e per cui il rimborso è richiesto, e previa verifica della regolarità della documentazione presentata mediante bonifico su c.c. indicato.

Il Comune provvederà al rimborso dei buoni rendicontati nel termine di 15 giorni dall'invio della rendicontazione.

## ART. 4 – CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. L'esercizio commerciale è tenuto a verificare le generalità del beneficiario indicato nel buono spesa.

## ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa possono essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche: generi alimentari quali a titolo esemplificativo pasta, riso, latte, farina, olio di oliva, frutta e verdura, legumi secchi, prodotti in scatola (quali legumi, tonno, carne, ecc..) passata e polpa di pomodoro, zucchero, sale, carne e pesce, prodotti alimentari e per l'igiene per l'infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini)

E' fatto assoluto divieto di acquisto di bevande alcoliche.

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

## ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a tutto all'esaurimento dei buoni pasto emessi dal Comune in relazione alle disposizioni sopra richiamate e comunque fino al 30.4.2022, salvo proroghe concordate.

## ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, dovrà garantire la tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 in merito al trattamento degli stessi derivanti dalla gestione dei buoni.

## ART. 8 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art.5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

## ART. 9 – SPESE CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

## ART. 10 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto